

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 7321 in data 29-11-2021

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI DELL'A.I.A. GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012 E S.M.I. RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO DELLE VASCHE DELL'IMPIANTO DECAFAST, ALLA DISMISSIONE DEI PUNTI DI EMISSIONE E45 ED E102 E ALL'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO TERMICO FORNO A CAMPANA DA COLLEGARE AL PUNTO DI EMISSIONE E8 DELLO STABILIMENTO COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A. DI AOSTA, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, e successive integrazioni e modificazioni;

- richiamata la nota prot. n. 290/21 in data 24 agosto 2021, ns. prot. n. 6173/TA pari data, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha inoltrato richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui all'oggetto relativa alla modifica della struttura delle vasche dell'impianto Decafast con ampliamento larghezza di 17,4 cm;

- richiamata la nota prot. n. 6385/TA in data 2 settembre 2021 con la quale si è proceduto all'indizione della conferenza dei servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in merito alla modifica non sostanziale della struttura delle vasche dell'impianto Decafast;

- richiamato il parere espresso dal Dipartimento di Prevenzione S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL della Valle d'Aosta con nota prot. n. 72486 in data 6 settembre 2021, ns. prot. n. 6437/TA pari data, che recita quanto segue: "In relazione all'oggetto e nello specifico all'ampliamento delle vasche dell'impianto Decafast presso lo Stabilimento Cogne Acciai Speciali SPA, si richiede alla Ditta richiedente l'esecuzione di campionamenti ambientali/personali degli inquinanti in ambiente di lavoro, tali da dimostrare l'efficacia degli impianti di aspirazione";

- richiamato il parere espresso da ARPA Valle d'Aosta con nota prot. n. 11812 in data 29 settembre 2021, ns. prot. n. 6973/TA pari data, che recita nelle conclusioni quanto segue: "La modifica impiantistica proposta dalla CAS comporterà un aumento significativo e comunque non trascurabile del flusso emissivo di inquinanti dalla superficie libera delle vasche di decapaggio. Dal punto di vista dell'impatto sull'ambiente esterno, ARPA ritiene che il sistema di aspirazione secondario attualmente presente sia in grado di impedire un aumento delle emissioni diffuse all'esterno dell'edificio. Per quanto riguarda l'impatto sulla concentrazione degli inquinanti all'interno dello stabilimento, si rimanda alle valutazioni del competente servizio di igiene del lavoro dell'USL. Per quanto riguarda l'impatto sulla componente acustica, si concorda con quanto indicato nella relazione tecnica presentata dalla CAS, secondo cui l'intervento non avrà alcun impatto sull'ambiente circostante";

- richiamata la nota prot. n. 7010/TA in data 1° ottobre 2021 della scrivente Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, ove si comunica alla Società richiedente che la conferenza dei servizi semplificata ex art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., indetta con nota prot. n. 6385/TA del 2 settembre 2021 non ha evidenziato motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto, rilasciando altresì esito positivo con la seguente prescrizione: si richiede alla Ditta richiedente l'esecuzione di campionamenti ambientali/personali degli inquinanti in ambiente di lavoro, tali da dimostrare l'efficacia degli impianti di aspirazione. Tali rilievi dovranno essere effettuati entro un mese dalla data di realizzazione della modifica riportata nella documentazione tecnica e gli esiti inviati agli enti in indirizzo;

- richiamata la nota prot. n. 300/21 in data 14 settembre 2021, ns. prot. n. 6611/TA pari data, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha inoltrato richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui all'oggetto relativa alla dismissione dei punti di emissione E45 ed E102 a seguito cessazione attività impianto polveri dello Stabilimento Cogne Acciai Speciali S.p.A. di Aosta;

- richiamata la nota prot. n. 345/21 in data 12 ottobre 2021, ns. prot. n. 7233/TA pari data, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha inoltrato richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui all'oggetto relativa all'installazione di un nuovo impianto di trattamento termico forno a campana traslante da 20 t al reparto FIN da collegare all'esistente punto di emissione E8;

- richiamata la nota prot. n. 356/21 in data 19 ottobre 2021, ns. prot. n. 7432/TA pari data, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha provveduto a trasmettere le integrazioni relative al flusso di massa previsto al punto di emissione E8 per il parametro NO_x; detta integrazione è stata inoltrata dalla scrivente Struttura ad ARPA Valle d'Aosta e Corpo Forestale della Valle d'Asta con nota prot. n. 7449/TA in data 20 ottobre 2021;

- richiamata la nota prot. n. 7537/TA in data 22 ottobre 2021 con la quale si è proceduto all'indizione della conferenza dei servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in merito alla modifica non sostanziale al punto di emissione E8;

- richiamato il parere espresso dal Dipartimento di Prevenzione S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL della Valle d'Aosta con nota prot. n. 87819 in data 27 ottobre 2021, ns. prot. n. 7643/TA pari data, che recita quanto segue: "si richiama quanto disposto dall'art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/08, che prevede, la rielaborazione della valutazione dei rischi "in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori...A seguito di tale elaborazione le misure di prevenzione debbono essere aggiornate". Tali aggiornamenti vanno completati nel termine di 30 giorni dalle modifiche introdotte";

- richiamato il parere espresso da ARPA Valle d'Aosta con nota prot.n. 14120 in data 19 novembre 2021, ns. prot. n. 8245/TA pari data, che recita quanto segue: "

1. Premessa

La Cogne Acciai Speciali di Aosta ha richiesto una modifica non sostanziale dell'Autorizzazione integrata ambientale per l'installazione di un nuovo impianto di trattamento termico (forno a campana traslante da 20 t) nel reparto FIN, da collegare all'esistente punto di emissione in atmosfera E8.

2. Caratteristiche tecniche dell'intervento proposto

L'intervento proposto riguarda l'installazione di un nuovo impianto di trattamento termico nel reparto FIN composto da n. 1 forno di trattamento a campana traslante da 20 ton. Il forno sarà adibito al trattamento termico di barre provenienti dall'impianto TVB, delle dimensioni di circa 7 m di lunghezza e dai 20 ai 100 mm di diametro.

Il processo produttivo sotteso al forno di trattamento termico prevede cicli di rinvenimento delle barre fino a 900°C massimi per tempi che vanno dalle 12 alle 20 h di trattamento. Al termine del trattamento il materiale subirà un raffreddamento ad aria fino ad una temperatura di circa 250°C.

L'ultima fase di raffreddamento sarà ad aria libera sollevando la campana traslante che verrà riposizionata sul nuovo materiale da trattare. Il forno è composto da due soole fisse su cui viene caricato il materiale da trattare e il forno a campana verrà alternativamente posizionato su una delle soole fisse su cui è presente il materiale da trattare.

Nella tabella seguente vengono riassunte le caratteristiche tecniche del forno installato.

Tipo di forno	A campana traslante
Tipo di riscaldamento del forno	Riscaldamento a combustione con bruciatori autorecuperanti a fiamma libera. Preriscaldamento. La tecnologia recuperativa permette di ottenere un risparmio in termini di consumo di metano nonché una migliore uniformità di temperatura.
Temperatura massima	1000 °C
Combustibile	Gas metano
Temperatura preriscaldamento dell'aria	≈ 300 °C

Il nuovo forno previsto dal progetto sarà collegato all'esistente punto di emissione E8, le cui caratteristiche costruttive sono riportate nella tabella seguente. Il punto di emissione E8 risulta già essere collegato all'impianto forno Sigma 15t.

Punto di emissione	Impianto	Portata (Nm ³ /h)	Altezza da terra (m)	Diametro camino (m)	Temperatura (°C)	Impianto di abbattimento	Durata media dell'emissione
E8	Aspirazione forno a campana traslante 20 ton + forno Sigma 15 t reparto FIN	17000 ⁽¹⁾	14	0,7	300	nessuno	24 h/giorno 7 gg/settimana 48 settimane/anno

(1) La portata totale deriva 12000 Nm³/h del Forno Sigma 15 e 5000 Nm³/h del nuovo forno a campana traslante 20 ton

3. Limiti di emissione in atmosfera e frequenze di autocontrollo

La definizione del valore limite di emissione espresso in flusso di massa risponde a quanto definito in sede di tavolo tecnico e nel parere ARPA prot. n. 1892 del 14/02/2019, che prevede che il valore limite di emissione venga calcolato secondo la formula seguente:

(...omissis...)

Nella tabella seguente si riportano i valori limite di emissione proposti per i punti di emissione E8.

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Portata di riferimento ⁽¹⁾ (Nm ³ /h) ⁽²⁾	Sostanza inquinante	Limiti di emissione	Frequenza di autocontrollo
				Flusso di massa (g/h)	
E8	Aspirazione forno a campana traslante 20 ton + forno Sigma 15 reparto FIN	17000	NO _x (espressi come NO ₂)	1012	Annuale

(1) La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un limite ai fini fiscali.
(2) Valore riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

3.1. Metodi di misura alle emissioni in atmosfera

I metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera sono riportati nella tabella seguente.

Gli autocontrolli devono essere condotti dall'azienda nelle più gravose condizioni di funzionamento ai fini dell'emissione di inquinanti in atmosfera.

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	UNI EN 16911-1	
Ossidi di azoto (NO _x)	mg/Nm ³	UNI EN 14792	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06.

4. Messa in esercizio e messa a regime dell'impianto

La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata alle autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni.

Il periodo proposto per la messa a regime dell'impianto è pari a 3 mesi, al termine del quale dovranno essere effettuate le misure di messa a regime, ovvero dovranno essere condotti due campionamenti in due giornate non consecutive nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le risultanze dei controlli di messa a regime, così come i risultati degli autocontrolli periodici successivi, dovranno essere inoltrati alle autorità competenti per le rispettive verifiche.

5. Conclusioni

Si rilascia parere positivo alla realizzazione dell'intervento proposto alle condizioni riportate nei paragrafi precedenti”;

- richiamata la nota prot. n. 8296/TA in data 22 novembre 2021 della scrivente Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, ove si comunica alla Società richiedente che la conferenza dei servizi semplificata ex art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., indetta con nota prot. n. 7537/TA del 22 ottobre 2021 non ha evidenziato motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto, rilasciando altresì esito positivo con le seguenti prescrizioni:

- in base a quanto previsto dall'art. 29. c. 3 del D.Lgs. 81/2008, si richiede di prevedere la rielaborazione della valutazione dei rischi “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori...A seguito di tale elaborazione le misure di prevenzione debbono essere aggiornate”. Tali aggiornamenti vanno completati nel termine di 30 giorni dalle modifiche introdotte;

- Nella tabella seguente si riportano i valori limite di emissione proposti per il punto di emissione E8.

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Portata di riferimento ⁽¹⁾ (Nm ³ /h) ⁽²⁾	Sostanza inquinante	Limiti di emissione	Frequenza autocontrollo
				Flusso di	

				massa (g/h)	
E8	Aspirazione forno a campana traslante 20 ton + forno Sigma 15 reparto FIN	17000	NO _x (espressi come NO ₂)	1012	Annuale
⁽¹⁾ La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un limite ai fini fiscali. ⁽²⁾ Valore riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa					

- I metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera sono riportate nella tabella seguente:

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	UNI EN 16911-1	
Ossidi di azoto (NO _x)	mg/Nm ³	UNI EN 14792	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06.

- Gli autocontrolli devono essere condotti dall'azienda nelle più gravose condizioni di funzionamento ai fini dell'emissione di inquinanti in atmosfera.

- La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata alle autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni.

- Il periodo proposto per la messa a regime dell'impianto è pari a 3 mesi, al termine del quale dovranno essere effettuate le misure di messa a regime, ovvero dovranno essere condotti due campionamenti in due giornate non consecutive nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime.

- Le risultanze dei controlli di messa a regime dovranno essere inoltrati alle autorità competenti in materia di AIA e agli enti di controllo per le rispettive verifiche, mentre i risultati degli autocontrolli periodici successivi dovranno essere inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo”;

- verificato il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR 1878 del 28/12/2017, parte 1 punto B e parte 2 punto E;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali SpA di Aosta, concernenti la modifica della struttura delle vasche dell'impianto Decafast, la dismissione dei punti di emissione E45 ed E102 a seguito cessazione attività impianto polveri e l'installazione di un nuovo impianto di trattamento termico forno a campana traslante da 20 t al reparto FIN da collegare all'esistente punto di emissione E8 dello Stabilimento Cogne Acciai Speciali S.p.A. di Aosta;
2. di subordinare l'approvazione della modifica della struttura delle vasche dell'impianto Decafast, all'osservanza della seguente prescrizione:
 - si richiede alla Ditta proponente l'esecuzione di campionamenti ambientali/personali degli inquinanti in ambiente di lavoro, tali da dimostrare l'efficacia degli impianti di aspirazione. Tali rilievi dovranno essere effettuati entro un mese dalla data di realizzazione della modifica riportata nella documentazione tecnica e gli esiti inviati al Dipartimento di Prevenzione S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e, per conoscenza, alla scrivente Struttura;
3. di revocare i punti 1), 2) e 3) del P.D. n. 2924 in data 31 luglio 2014 concernente "Modifica non sostanziale dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Cogne Acciai Speciali SpA, di Aosta, con P.D. n. 6011 del 28 dicembre 2012, ai sensi del titolo III-bis del d.lgs. 152/2006, relativamente alla sostituzione dell'impianto di filtrazione collegato al punto di emissione E45 – impianto polveri forno fusorio (PWD), e alla dismissione degli impianti dei forni a metano OFU e dei relativi punti di emissione E39 ed E40", prendendo atto della dismissione del punto di emissione E45;
4. di stabilire che, nella tabella "Impianti non IPPC ricompresi in AIA" di cui al punto 3.a) a. del P.D. n. 6011 del 28 dicembre 2012 è soppresso il punti di emissione E102, a seguito di sua dismissione;
5. di subordinare l'approvazione della modifica relativa all'installazione di un nuovo impianto di trattamento termico forno a campana traslante da 20 t al reparto FIN da collegare al punto di emissione E8 camino esistente già collegato al punto di emissione E8, all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- in base a quanto previsto dall'art. 29. c. 3 del D.Lgs. 81/2008, si richiede di prevedere la rielaborazione della valutazione dei rischi "in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori...A seguito di tale elaborazione le misure di prevenzione debbono essere aggiornate". Tali aggiornamenti vanno completati nel termine di 30 giorni dalle modifiche introdotte;

- Nella tabella seguente si riportano i valori limite di emissione proposti per il punto di emissione E8.

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Portata di riferimento ⁽¹⁾ (Nm ³ /h) ⁽²⁾	Sostanza inquinante	Limiti di emissione	Frequenza autocontrollo
				Flusso di massa (g/h)	
E8	Aspirazione forno a campana traslante 20 ton + forno Sigma 15 reparto FIN	17000	NO _x (espressi come NO ₂)	1012	Annuale

⁽¹⁾ La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un limite ai fini fiscali.

⁽²⁾ Valore riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

- I metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera sono riportate nella tabella seguente:

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	UNI EN 16911-1	
Ossidi di azoto (NO _x)	mg/Nm ³	UNI EN 14792	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06.

- Gli autocontrolli devono essere condotti dall'azienda nelle più gravose condizioni di funzionamento ai fini dell'emissione di inquinanti in atmosfera.

- La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata alle autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni.

- Il periodo proposto per la messa a regime dell'impianto è pari a 3 mesi, al termine del quale dovranno essere effettuate le misure di messa a regime, ovvero dovranno essere condotti due campionamenti in due giornate non consecutive nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime.

- Le risultanze dei controlli di messa a regime dovranno essere inoltrati alle autorità competenti in materia di AIA e agli enti di controllo per le rispettive verifiche, mentre i risultati degli autocontrolli periodici successivi dovranno essere inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

6. di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società "COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A.", alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE

- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE

- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 30/11/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO